



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

DETERMINAZIONE N. 594 / 2023

DEL 29/12/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025";

RICHIAMATO, il decreto Sindacale n° 5 del 24.03.2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la ditta Maggioli s.p.a. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna in Via del Carpino n. 8, p. i.v.a. IT02066400405 ha reclamato la liquidazione delle fatture n. 2101555 del 25.01.2019, relativa a "Servizio internet area Polizia Locale e pubblica sicurezza, contratto triennale", per € 573,40 e n. 2106303 del 19.02.2020 relativa a "Contratto di assistenza triennale 2018-19/20 per software Concilia", per € 2.691,32, fatture che non risultano essere state liquidate, pur avendo la ditta interessata di aver fornito i servizi per cui le stesse erano state emesse;

ACCERTATO che per i suddetti contratti di servizi erano stati adottati gli impegni di spesa n. 907/2017 (CIG Z3A218AE17) e n. 82/2018 (CIG Z5D22BB3B5) che presentavano la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio di riferimento;

ACCERTATO, altresì, che tali somme, rispetto alle quali non risulta nessun provvedimento di liquidazione, non venivano iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo - il 2018 per l'impegno n. 907/2017 ed il 2019 per l'impegno n. 82/2018 - come previsto dall'art. 60 c. 2 del D.Lgs. n. 118/2011, molto probabilmente per un errore materiale;

RICORDATO che il caso in specie, come chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – con parere n. 82/2015/PAR, si colloca nelle c.d. "passività pregresse" o arretrate: *"... spese che a differenza dei primi (debiti fuori bilancio, ndr), riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'art. 183 T.U.E.L.), ma che per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura ... Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio"*;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RAVVISTA la necessità, per quanto sopra motivato, di adottare il presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'Albo pretorio;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 3.264,72 i.v.a. inclusa da utilizzare per la liquidazione delle fatture richiamate in premessa, così come segue:

- capitolo n. 10303011000, per € 573,40, bilancio di previsione 2023/2025, che presenta la necessaria copertura;
- capitolo n. 10303011320, per € 2.399,27, bilancio di previsione 2023/2025, che presenta la necessaria copertura;
- capitolo 10303011010, per € 292,05, bilancio di previsione 2023/2025, che presenta la necessaria copertura;

DI REGISTRARE l'impegno contabile relativo alle somme suddette nel bilancio del corrente esercizio, come da allegata scheda contabile;

DI DARE atto che la spesa impegnata, pari ad € 3.264,72 è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. B) della L. 23.12.2014 n. 190, l'IVA applicabile alla prestazione sarà versata direttamente all'Erario;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. Il ricorso al TAR è ammesso entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)